



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 120 del 19-09-2019	
OGGETTO:	Autorizzazione alla transazione contrattuale con ANTA onlus in persona del legale rappresentante p.t.. Impegno e liquidazione del rimborso spese per il ricovero cura e custodia degli animali abbandonati e randagi presenti in Accumoli.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **11:20 e ss.** presso la sede Comunale, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione dei Signori:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	D'ANGELI FRANCA	SINDACO	PRESENTE
2.	PETRUCCI STEFANO	VICESINDACO	ASSENTE
3.	VALENTINI ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE

Presiede la seduta il Sindaco **Franca D'Angeli**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Serena De Luca.**

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che nell'anno 2012, previa deliberazione di C.C. n.58 bis del 10.10.2012, il Comune di Accumoli addiveniva alla sottoscrizione della convenzione decennale per il servizio di ricovero cura e custodia di animali abbandonati o randagi presenti nel territorio con la A.N.T.A. onlus sezione di Civitanova Marche in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Daniela Corsi, via Centofiorini n. 8;

che tra gli obblighi dell'associazione v'era quello di alimentare, curare, somministrare medicinali e disinfettanti, detergere e assicurare gli animali ivi ricoverati, nonché di provvedere al mantenimento della struttura di ricovero e organizzare campagne di adozione con contestuale comunicazione al comune delle relative iniziative;

che il Comune di Accumoli corrispondeva ad Anta onlus un rimborso ammontante a € 2,50 al di per ogni cane oggetto di custodia;

che in data 24 agosto 2016 il territorio accumolese è stato sconvolto da un sisma di elevata magnitudo, che danneggiava fortemente abitazioni e sedi aziendali, provocando l'allontanamento della popolazione per oltre un anno e mezzo;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016 veniva proclamato lo stato di emergenza, successivamente prorogato e attualmente in essere;

che con Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile disciplinava i *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, cui faceva seguito l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

che con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229, venivano disciplinati gli "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

che in pendenza del grave stato emergenziale l'amministrazione ha dovuto fare fronte a problematiche improvvise, inaspettate e difficoltose, che hanno interamente assorbito l'attenzione degli operatori e degli amministratori, i quali, a causa del crollo pressoché totale degli edifici pubblici e privati presenti sul territorio, hanno continuato a lavorare per la comunità in strutture provvisorie approntate dalla Protezione Civile in loco anche in costanza dello sciame sismico perdurato prepotentemente fino al mese di gennaio 2017 e, seppur affievolito, ancora in atto;

che nel predetto arco temporale, alcune iniziative sono necessariamente passate in secondo piano, essendo stata necessità primaria dell'Ente, quella di fornire supporto di prossimità alla popolazione;

che medio tempore il direttivo di sezione Anta onlus di Civitanova Marche, si dimetteva e allo stesso subentrava senza soluzione di continuità il delegato nazionale, che provvedeva alla gestione de "il Villaggio del Cane" sito in Montegranaro in persona del sig. Franco Joseph Saladyga, presidente della locale sezione di Anta onlus di Alba Adriatica, iscritta al prot. 12047 del 3 maggio 2005 dell'Albo Nazionale delle Onlus (D.lgs 460/97) (cfr. allegato n. 1. Copia comunicazione a mezzo pec del presidente Anta onlus del 6 settembre 2017 prot. n. 9672);

che tutte le ricevute inerenti il rimborso del costo del mantenimento degli animali venivano inoltrate al comune di Accumoli, dapprima dalla sezione ANTA onlus di Civitanova Marche (cf. 93054880435) e, successivamente, dal delegato dalla sede nazionale, ANTA onlus di Alba Adriatica, senza soluzione di continuità, con indicazione delle coordinate bancarie da utilizzare al fine del pagamento in forza della pregressa convenzione del 26 ottobre 2012;

che il comune di Accumoli, nel travaglio determinato dal sisma, senza più una sede materiale, in assenza di un archivio da cui trarre informazioni indispensabili al funzionamento effettivo dell'amministrazione ed obbligato *ex lege* a prestare il servizio ex l. 281/91 e l.r. 34/97, non ha mai disconosciuto o rifiutato le attività rese dalla associazione senza scopo di lucro subentrata alla sezione Anta onlus di Civitanova Marche, che ha mensilmente rendicontato il suo impegno dal luglio 2017 alla data odierna in forza del medesimo titolo contrattuale originariamente sottoscritto (convenzione del 26 ottobre 2012);

che il comune ha certamente ritratto una utilità dalla gestione del delegato dalla sede nazionale di ANTA onlus, determinata dal fatto che l'attività è stata prestata senza interruzione alcuna per oltre tre anni in un momento di totale caos per l'amministrazione e, in sede di scioglimento, è stata transattivamente concordata la rinuncia da parte di Anta Onlus al pagamento degli interessi e della rivalutazione del rimborso prefissato, oltre che la rinuncia alle liti da parte di entrambi le parti e la rinuncia, altresì, da parte del comune, a richiedere il risarcimento o lo storno dell'importo dovuto per le minori attività svolte, quali quelle di promozione delle adozioni);

che con delibera consiliare n. 14 dell'11 aprile 2019 l'Amministrazione comunale, dando atto della necessità di addivenire allo scioglimento della convenzione del 26 ottobre 2012 sopra richiamata, riconosceva indirettamente l'esistenza e l'attualità della convenzione stessa e, con essa, la intervenuta successione nella convenzione della sezione nazionale presieduta dal Sig. Bruno Mei Tomasi, con sede in Carbonia CI alla via dei Glicini n. 15 c.f. 90021540928;

CONSIDERATO

che la legge n. 281 del 1991 prescrive che la proprietà dei cani ex randagi è del comune dove i cani vengono trovati, competendo al medesimo Ente l'obbligo di mantenere e curare gli animali stessi;

che la Legge regionale n. 34 del 1997 stabilisce: *"la Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i comuni, singoli o associati e le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali (...), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo".*

che ai sensi della su richiamata norma *"i comuni provvedono ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1";*

che appare corretto fornire atto di indirizzo all'ufficio amministrativo in punto di necessità di procedere alla liquidazione di quanto maturato da Anta onlus con sede in Carbonia alla via dei Glicini n. 15 per la quota di sua spettanza in ragione degli atti predetti.

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la l. 241/1990;
la OCDPC 388/2016;
legge n. 281 del 1991;
la l. r. Lazio n. 34/1997;
lo statuto comunale;
la deliberazione di C.C. n. 58 bis del 10.10.12 e la convenzione adottata
lo statuto di ANTA onlus
la l. 136/2010 e ss.mm. in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;
gli artt. 107, 191 e 192 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C
le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;
il decreto sindacale n. 10 del 29 maggio 2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area I del Comune di Accumoli;
le ricevute relative al rimborso delle somme dovute per la custodia, cura e mantenimento dei cani identificati con i microchip ivi elencati appartenenti al comune di Accumoli sopraggiunte all'Ente dal giugno luglio 2017 a oggi dal creditore;
la delibera di C.C. n. 14/19
Tanto premesso, con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2. DI DEMANDARE** al responsabile dell'Area I ogni atto volto a dare attuazione al pagamento di quanto spettante ad Anta onlus in ragione dello scioglimento della convenzione avente contenuto transattivo tra le parti.
- 3. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa nei modi legge, l'atto immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 del d.lgs 267/2000

Oggetto: **autorizzazione alla transazione contrattuale con ANTA onlus in persona del legale rappresentante p.t.. Impegno e liquidazione del rimborso spese per il ricovero cura e custodia degli animali abbandonati e randagi presenti in Accumoli**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Accumoli, lì 18-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sara Giampietri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Accumoli, lì 18-09-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Economica e Tributi
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Franca D'Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 25-09-2019 al 10-10-2019

N. Reg. 881

Lì, 25-09-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena De Luca

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il 19-09-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4, D.Lgs 267/2000

Lì, 19-09-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca